



COMUNE DI NAPOLI

SF05 - FUNICOLARE TERRESTRE "CHIAIA (29) - VOMERO (190)" REVISIONE GENERALE VENTENNALE AI SENSI DEL D.M. 395/2015 (EX D.M. 23/85)

PROGETTO DEFINITIVO



Cimarosa

Palazzolo

C.V. Emanuele

P.co Margherita



Categoria:		Scala:			
Titolo Elaborato: - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -					
Il Direttore di Esercizio: <i>Ing. Pierpaolo Martino</i>		Elaborato N°:			
Il Progettista: <i>ing. Pierpaolo. Martino</i> <i>ing. Luigi Bitetti</i> <i>dott. Francesco Capiello</i> <i>ing. Vincenzo Carannante</i>		Il Committente: COMUNE di NAPOLI AREA INFRASTRUTTURE – SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO SPECIALI		CSA	

3	Asseverato da ISARail s.p.a. con rapporto ISA-RdA-ANM-GEN-CHI-VOM-01-00				
	Novembre 2022	Revisione Aggiornamento prezzi	<i>ing.L. Bitetti</i>	<i>ing. P.Martino</i>	<i>ing. P. Martino</i>
2	Maggio 2019	Revisione per gara 2	<i>ing.L. Bitetti</i>	<i>ing. C. Ferrentino</i>	<i>ing. C. Ferrentino</i>
1	luglio 2019	Aggiornamento per gara	<i>ing. L. Bitetti</i>	<i>ing. C. Ferrentino</i>	<i>ing. C. Ferrentino</i>
0	settembre 2017	Prima Emissione	<i>ing. L. Bitetti</i>	<i>ing. C. Ferrentino</i>	<i>ing. C. Ferrentino</i>
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato

INDICE

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 - Oggetto dell'Appalto	4
Articolo 2 – Introduzione	4
Articolo 3 – Descrizione degli Interventi.....	4
Articolo 3.1 – Caratteristiche specifiche dell'Appalto.....	4
Articolo 4 – Forma e Principali dimensioni delle opere	4
Articolo 5 - Progettazione in Fase d'Appalto	6
Articolo 5.1 - Progettazione Esecutiva Impianto Antincendio	6
Articolo 5.2 - Progettazione Esecutiva per la Revisione Ventennale	6
Articolo 5.3 - Corrispettivo per la Progettazione Esecutiva.....	10
Articolo 6 - Documentazione “as built”.....	11
CAPITOLO II – QUALITA', PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI. MODO DI ESECUZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI.....	12
Articolo 7 - Qualità e provenienza dei materiali.....	12
Articolo 8 - Esecuzione dei Lavori	12
Articolo 9 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori	12
Articolo 10 - Valutazione dei lavori a misura.....	13
Articolo 11 - Lavori non Previsti – Nuovi Prezzi – Lavori in Economia	13
CAPITOLO III - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	15
Articolo 12 - Ordine dei Lavori	15
Articolo 13 - Consegna e Ultimazione dei Lavori	15
Articolo 14 - Proroghe	16
Articolo 15 - Sospensione dei Lavori	16
CAPITOLO IV- ONERI ED OBBLIGHI DELLE PARTI.....	17
Articolo 16 - Oneri e Obblighi dell'Appaltatore.....	17
Articolo 16.1 - Richiamo Espresso	17
Articolo 16.2 - Oneri	17
Articolo 16.3 - Obblighi	17
Articolo 16.4 - Obblighi Particolari	23
Articolo 16.5 - Addestramento del Personale	23
Articolo 16.6 - Documentazione Tecnica	23
Articolo 16.7 - Adempimenti per l'Accesso ai siti ANM	25
Articolo 16.8 - Obbligo di tesserino di riconoscimento per il personale	25
Articolo 16.9 - Condizioni per l'utilizzo di personale	26
Articolo 17 - Oneri e obblighi della S.A.....	26
Articolo 18 - Sicurezza	26
Articolo 19 - Subappalto	27
CAPITOLO V - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI	31
Articolo 20 - Direttore Tecnico di Cantiere	31
Articolo 21 - Direttore dei Lavori	32
CAPITOLO VI- LAVORI.....	33
Articolo 22 - Contabilità e Fatturazioni	33
Articolo 22.1 - Lavori, forniture e prestazioni	33
Articolo 22.2 - Oneri per la Progettazione, corsi di uso e manutenzione e oneri accessori... 33	33
Articolo 22.3 - Oneri per la sicurezza	34
Articolo 23.4 - Fatturazioni.....	34
Articolo 22.5 Tracciabilità dei flussi finanziari	35
Articolo 22.6- Anticipazione.....	35

Articolo 23 – Pagamenti Lavori.....	36
Articolo 24 - Revisione Prezzi	36
Articolo 25 - Riserve.....	37
Articolo 26- Penali in caso di ritardo	37
Articolo 27 - Conto Finale dei Lavori.....	39
Articolo 28 - Messa in servizio e Collaudo.....	39
Articolo 28.1 - Messa in servizio e assistenza per il collaudo	39
Articolo 28.2 - Collaudo dei Lavori - Certificato di Collaudo Provvisorio	39
Articolo 28.3 - Collaudo dell'impianto Funicolare ai fini dell'apertura all'esercizio	39
Articolo 29 - Variazione delle opere progettate	40
Articolo 30 - Garanzie.....	40
Articolo 31 – Trasparenza.....	41
Articolo 32 - Controversie	42
CAPITOLO VII- DISPOSIZIONI GENERALI	43
Articolo 33 - Danni di Forza Maggiore	43
Articolo 34 - Ordini di Servizio	43
Articolo 35 - Presa di possesso e utilizzazione delle opere	43
Articolo 36 - Recesso	43
Articolo 37 - Risoluzione del Contratto - Clausola Risolutiva Espressa	43
Articolo 38 - Osservanza di Leggi, Regolamenti e Capitolati	45
Articolo 39 - Obbligo di Denuncia	46
Articolo 40 - Documenti facenti parte del contratto	46
Articolo 41 - Discordanza degli atti contrattuali.....	46
Articolo 42 - Essenzialità delle clausole	47
Articolo 43 – Spese contrattuali.....	47
Articolo 44 - Deferimento delle attribuzioni agli effetti dell'esecuzione dell'appalto.	47
Articolo 45 – Forma e domicilio delle comunicazioni	47
CAPITOLO VIII - CAUZIONI E GARANZIE	47
Articolo 46 - Cauzione definitiva.....	47
Articolo 47 - Copertura assicurativa	47

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto dell'Appalto

Il presente Capitolato Speciale, che forma parte integrante e sostanziale del contratto, regola e disciplina l'appalto avente per oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, delle prestazioni e delle opere necessarie per la realizzazione della **Revisione Generale Ventennale**, ai sensi del D.M. 395/2015 (ex D.M. n° 23/85), della **FUNICOLARE DI CHIAIA** ubicata nella città di Napoli.

L'esecuzione dell'appalto è affidata dalla Stazione Appaltante (S.A.) all'impresa aggiudicataria dei lavori (in seguito "**Appaltatore**").

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la S.A., i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e recepite dalla S.A.

Articolo 2 – Introduzione

La Revisione Generale prevede l'esecuzione di lavori, forniture, opere e prestazioni previa elaborazione della **Progettazione Esecutiva** degli interventi da realizzarsi come meglio descritta negli articoli successivi.

Articolo 3 – Descrizione degli Interventi

I lavori, le forniture, opere e prestazioni che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito:

- √ *Progettazione Esecutiva;*
- √ *Direzione di Cantiere;*
- √ *Fornitura e Installazione Impianti Meccanici e Idraulici;*
- √ *Fornitura e Installazione impianti Elettrici;*
- √ *Fornitura e Installazione Impianti Elettromeccanici;*
- √ *Fornitura e Installazione Impianti di Stazione;*
- √ *Fornitura e Installazione Impianti Antincendio;*
- √ *Revisioni;*
- √ *Controlli non distruttivi;*
- √ *Lavori edili connessi per lo più alle installazioni apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche*

L'elenco completo delle attività è contenuto nelle Relazioni Tecniche allegate.

Articolo 3.1 – Caratteristiche specifiche dell'Appalto

Nel corrispettivo di appalto trovano remunerazione tutte le opere provvisorie e/o definitive, attrezzature per la movimentazione e l'installazione delle forniture, necessarie per procedere nell'esecuzione dei lavori secondo il presente Capitolato e gli elaborati progettuali e contrattuali.

Nessun compenso aggiuntivo e/o indennizzo potrà essere richiesto dall'Appaltatore per tali ragioni.

Articolo 4 – Forma e Principali dimensioni delle opere

La forma, le principali dimensioni e le caratteristiche delle opere sono quelle risultanti dai disegni e dai seguenti elaborati descrittivi che s'intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente CSA.

La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale

dependente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

1. **R00 - Elenco elaborati**
2. **R01 - Relazione descrittiva generale**
3. **R02 - Relazione di progetto delle opere meccaniche ed elettromeccaniche**
4. **R03 - Relazione di progetto dell'impianto di sicurezza e fonia**
5. **R04 - Relazione di progetto delle apparecchiature elettriche di alimentazione, potenza e controllo**
6. **R05 - Rapporto per l'analisi sicurezza antincendio**
7. **R06 - Relazione descrittiva degli impianti di rivelazione e spegnimento incendi**
8. **R07 - Relazione di progetto degli impianti di stazione (videosorveglianza, citofonico, diffusione sonora, informazione al pubblico)**
9. **R08 - Relazione sulle OO.CC.**
10. **R09 - Rapporto stazioni non presenziate**
11. **R10 - Piano dei controlli non distruttivi**
12. **R11 - Relazione ambientale**
13. **PSC - Piano di Sicurezza e coordinamento**
14. **ANP - Analisi Prezzi**
15. **ELP - Elenco prezzi Unitari**
16. **CME - computo Metrico estimativo**
17. **QEG - Quadro Economico Generale**
18. **CRN - Cronoprogramma**
19. **CSA - Capitolato speciale appalto**
20. **ER - Elenco Ricambi**

Disegni e Schemi di Progetto:

21. **TAV01 - Inquadramento territoriale**
22. **TAV02 - Planimetria dell'impianto**
23. **TAV03 - Profilo Longitudinale**
24. **TAV04 - Layout sala argano: stato di fatto**
25. **TAV05 - Layout sala argano: progetto**
26. **TAV06 - Impianto Antincendio - Rivelazione e Spegnimento - Sala argano**
27. **TAV07 - Impianto Antincendio - Rivelazione e Spegnimento - Cimarosa: stato di fatto**
28. **TAV08 - Impianto Antincendio - Rivelazione e Spegnimento - Cimarosa: progetto**
29. **TAV09 - Impianto Antincendio - Rivelazione e Spegnimento - Palazzolo**
30. **TAV10 - Impianto Antincendio - Rivelazione e Spegnimento - Corso Vittorio Emanuele**
31. **TAV11 - Impianto Antincendio - Rivelazione e Spegnimento - P.co Margherita: piano interrato**
32. **TAV12 - Impianto Antincendio - Rivelazione e Spegnimento - P.co Margherita: stazione**
33. **TAV13 - Impianto Antincendio - Rivelazione e Spegnimento - Linea: stato di fatto**
34. **TAV14 - Impianto Antincendio - Rivelazione e Spegnimento - Linea: progetto**
35. **TAV15 - Impianti di stazione - Sala argano**
36. **TAV16 - Impianti di stazione - Cimarosa: stato di fatto**
37. **TAV17 - Impianti di stazione - Cimarosa: progetto**
38. **TAV18 - Impianti di stazione - Palazzolo**
39. **TAV19 - Impianti di stazione - Corso Vittorio Emanuele**
40. **TAV20 - Impianti di stazione - P.co Margherita: piano interrato**
41. **TAV21 - Impianti di stazione - P.co Margherita: stazione**
42. **TAV22 - Impianti di stazione - Linea: stato di fatto**
43. **TAV23 - Impianti di stazione - Linea: progetto**
44. **TAV24 - Impianti di stazione - Cimarosa (planimetria accessi): stato di fatto**
45. **TAV25 - Impianti di stazione - Cimarosa (planimetria accessi): progetto**
46. **TAV26 - Interventi sulle opere civili - Sala argano**

In caso di discordanza tra i vari elaborati progettuali si adotterà la soluzione che, a giudizio della Direzione dei Lavori, risulta più favorevole e vantaggiosa per la S.A.

Articolo 5 - Progettazione in Fase d'Appalto

Per la documentazione da produrre per la progettazione esecutiva si farà riferimento a quanto indicato nel Decreto Infrastrutture del 16.11.2012 e alla parte 4 delle P.T.S.

Articolo 5.1 - Progettazione Esecutiva Impianto Antincendio

È onere dell'Appaltatore, la redazione della progettazione esecutiva dell'impianto antincendio (rilevazione, segnalazione, spegnimento); essa dovrà essere elaborata in conformità alla UNI CEN/TR 14819-1, e a quanto contenuto nel progetto definitivo posto a gara.

Trattandosi d'impianto in galleria, nella redazione del progetto esecutivo sarà prodotto un Rapporto di Sicurezza Antincendio comprovante il rispetto delle normative vigenti e i criteri di prevenzione incendi adottati.

Articolo 5.2 - Progettazione Esecutiva per la Revisione Ventennale

È onere dell'Appaltatore, la redazione della Progettazione Esecutiva degli impianti e delle opere civili; essa dovrà essere elaborata in conformità a quanto contenuto nel Progetto Definitivo posto a gara.

Per **Progetto Esecutivo** s'intende il progetto che comprende gli elaborati descrittivi e grafici particolareggiati atti a definire le caratteristiche dell'impianto in ogni suo aspetto costruttivo e le principali caratteristiche dei componenti scelti. Esso deve consentire che ogni elemento sia identificabile per dislocazione, tipologia, funzione e qualità.

I documenti previsti sono in accordo con quanto indicato dal D.P.R. 207/2010 e dalle Prescrizioni tecniche speciali (PTS) per gli impianti elettrici delle funicolari aeree e terrestri e dal D.M. 04/08/1998 n° 400 e al D. Lgs. 50/2016 e smi, e al Decreto Infrastrutture del 16.11.2012.

Il progetto esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e definisce compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti e i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo e della documentazione presentata in sede di gara. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche per ogni categoria di lavoro, completa di dettagliata descrizione delle logiche di funzionamento e dei diagrammi di flusso dei software utilizzati;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle apparecchiature e degli impianti;
- d) disegni costruttivi di insieme e di tutti i particolari meccanici;
- e) calcoli esecutivi delle apparecchiature e degli impianti;
- f) schede tecniche dei componenti;
- g) registro di controllo e manutenzione in conformità al "decreto esercizio";
- h) manuale di uso e manutenzione dell'opera e delle sue parti (MUM);
- i) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro d'incidenza della manodopera (elaborato allegato ai documenti di gara);
- j) cronoprogramma;

La **relazione generale** del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e di qualità.

La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità d'imprevisti.

Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.

Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto esecutivo, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti all'esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro.

Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

Gli **elaborati grafici** esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti:

- a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
- b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e d'indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
- c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
- d) dagli elaborati atti a illustrare le modalità esecutive di dettaglio per i montaggi;
- e) dagli elaborati atti a illustrare le modalità esecutive di dettaglio dei cablaggi elettrostrumentali;
- f) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
- g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti impiantistici;
- h) dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.

Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

I **calcoli esecutivi** delle apparecchiature e degli impianti, devono essere eseguiti nell'osservanza delle rispettive normative vigenti.

I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

La progettazione esecutiva delle apparecchiature e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale e impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

I calcoli delle apparecchiature e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano un'agevole lettura e verificabilità.

Il **piano di manutenzione** è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, la sicurezza, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico.

Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del responsabile del procedimento:

- a) il manuale d'uso;
- b) il manuale di manutenzione;
- c) il programma di manutenzione
- d) **registro di controllo e manutenzione** in conformità al “decreto esercizio”

Il **manuale d'uso** si riferisce all'uso delle parti significative del bene e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione degli impianti, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

- a) l'ubicazione delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica e fotografica;
- c) la descrizione;
- d) le modalità di uso corretto.

Il **manuale di manutenzione** si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione e per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

- a) l'ubicazione delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica e fotografica;
- c) la descrizione delle risorse necessarie per eseguire l'intervento manutentivo;
- d) il livello minimo delle prestazioni;
- e) le anomalie riscontrabili;
- f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
- g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato;
- h) il piano dei controlli periodici.

Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.

Il programma di manutenzione, il manuale d'uso e il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte e delle variazioni effettuate in sede di realizzazione dei lavori, sono sottoposti a cura del fornitore al **necessario aggiornamento**, al fine di rendere disponibili, all'atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le parti, delle attrezzature e degli impianti.

Il **piano di sicurezza e di coordinamento** è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione e la definizione delle relative prescrizioni operative.

Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate.

I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi con riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti e ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.

Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma di dettaglio delle lavorazioni.

Il **cronoprogramma** è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.

Il Progetto esecutivo potrà essere integrato con disposizioni particolari della S.A., del Direttore di Esercizio e del Responsabile del Procedimento.

Il Progetto Esecutivo dovrà inoltre comprendere i seguenti documenti:

1. Relativamente all'impianto elettrico: Schemi elettrici delle apparecchiature e dei relativi collegamenti, comprendente:
 - 1.1. legenda dei componenti rappresentati negli schemi elettrici, riportante le loro caratteristiche fondamentali anche ai fini dell'eventuale sostituzione;
 - 1.2. elenco dettagliato delle parti "part list" con la funzione svolta e con il riferimento agli schemi;
 - 1.3. indicazione del valore della corrente di guasto a terra del sistema di alimentazione, (cfr. Norma CEI 11-1);
 - 1.4. indicazione dei valori della corrente di corto circuito presunta nel punto di consegna e a monte dell'interruttore generale;
 - 1.5. schemi elettrici dei circuiti, redatti in conformità alla normativa vigente;
 - 1.6. relazione sugli impianti di messa a terra elettrica, riportante gli schemi dei medesimi, la descrizione delle misure adottate per assicurare le connessioni di equipotenzialità tra le strutture metalliche dell'impianto e delle funi non isolate con l'impianto di terra medesimo e la dimostrazione di ammissibilità delle tensioni di passo e di contatto secondo le Norme CEI 64-8 e 11-1.
 - 1.7. Rappresentazione topografica degli organi meccanici dell'argano e di movimentazione, indicante l'ubicazione dei diversi componenti rappresentati negli schemi elettrici e le loro sigle d'identificazione, con riferimento ai sistemi di regolazione e di sorveglianza. Elenco dettagliato delle parti "part list" con la funzione svolta e con il riferimento ai disegni;
 - 1.8. Rappresentazione topografica delle apparecchiature dei treni, indicante l'ubicazione dei diversi componenti rappresentati negli schemi elettrici e le loro sigle d'identificazione, con riferimento ai sistemi di regolazione e di sorveglianza. Elenco dettagliato delle parti "part list" con la funzione svolta e con il riferimento ai disegni;
2. Disegno d'insieme indicante la disposizione dei dispositivi di comando, di segnalazione e di misura collocati sui banchi di manovra e sui fronti dei quadri ausiliari di comando o di altri quadri.
3. Disegni costruttivi dei particolari meccanici;
4. Documentazione relativa al software impiegato.
5. Documentazione relativa alla ricerca e risoluzione dei guasti;
6. Copia del manuale di uso e manutenzione degli impianti.

In fase di redazione del progetto esecutivo dovranno essere programmate ed eseguite attività attraverso le quali sia possibile, da parte della S.A., monitorare, pianificare, integrare e controllare lo stato del progetto esecutivo durante tutto il suo sviluppo e fino alla sua approvazione.

Il Progetto Esecutivo, redatto dall'Impresa aggiudicataria, dovrà essere sottoposto all'approvazione degli Organi competenti prima dell'inizio dei lavori e integrato con le eventuali **prescrizioni** emesse dall'Autorità di Sorveglianza.

A tal fine, **entro 60 giorni** dalla data di sottoscrizione del contratto il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto nella forma e con le modalità previste dalle norme e dovrà essere sottoposto all'approvazione della Direzione di Esercizio e degli Organi Ministeriali competenti (USTIF) prima dell'inizio dei lavori.

In caso di ritardo è fissata in € **1.000,00 (Euro mille) la penale** per ogni giorno di ritardo.

Nel corso della realizzazione del progetto esecutivo, dovranno essere previsti **incontri periodici (almeno quattro) obbligatori** con la S.A. e la Direzione di Esercizio per condividere e approvare le scelte progettuali, per ogni incontro sarà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti.

Sarà onere dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, provvedere a eseguire tutti gli **adempimenti** con le autorità competenti (USTIF, Enti, Genio Civile, Comune ecc.) per l'acquisizione del Nulla Osta Tecnico al Progetto Esecutivo e del N.O.T. per la messa in esercizio dell'impianto e di tutte le altre autorizzazioni necessarie.

Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto nel numero di copie necessarie alle esigenze operative di cantiere, di quattro copie per la S.A. e per A.N.M. S.p.A., e del numero di copie necessarie per la presentazione presso tutti gli enti e uffici competenti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, pareri e concessioni.

Gli elaborati progettuali, oltre che in formato cartaceo, dovranno essere forniti in formato elettronico (tutti in formato PDF firmati digitalmente, oltre ai files DWG di Autocad, files di Documenti formato Word, Excel, ecc.).

Il Progetto Esecutivo dovrà essere sottoscritto da **tecnico abilitato** all'esercizio della professione e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale.

Il progettista, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., e della linea guida ANAC è tenuto a presentare una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La mancata presentazione della polizza in argomento, non darà luogo al compenso spettante per l'attività di progettazione e per la redazione del piano di sicurezza.

Quando singole parti della documentazione tecnica, concernenti settori specialistici diversi, sono redatte da professionisti differenti, in possesso ciascuno di specifiche specializzazioni, gli elaborati dovranno essere firmati anche dal **Responsabile Generale della Progettazione**.

Alla documentazione è unita una dichiarazione nella quale il progettista assicura di avere compilato il progetto e impostato e condotto i calcoli di dimensionamento e verifica relativi alle varie parti dell'impianto in osservanza delle presenti norme e secondo i dettami della tecnica moderna.

Articolo 5.3 - Corrispettivo per la Progettazione Esecutiva

Il corrispettivo posto a base di gara, costituito dal compenso e dalle spese e oneri accessori, è commisurato al livello qualitativo delle prestazioni richieste e delle attività di progettazione occorrenti per il compiuto espletamento dei predetti servizi.

Per la determinazione del compenso, quale base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento, si è fatto uso, per quanto possibile, delle tabelle di cui al D.M. 17 giugno 2016.

Il compenso è stato determinato applicando i parametri generali:

- a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;

- c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
- d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V» (pari a € **6.434.107,42**), il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni (pari a 0,75), il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera (variabile) e il parametro base «P» (pari a 4,890622%), secondo l'espressione $CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$.

L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere d'importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere d'importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere d'importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Tenendo conto dell'importo complessivo delle categorie delle opere in argomento - stimato in € **6.434.107,42** e del grado di complessità della prestazione richiesta, per la determinazione dell'importo delle spese e degli oneri accessori si è ritenuto congruo applicare il valore determinato per interpolazione lineare, pari a circa il 21,60%.

Pertanto il corrispettivo da porre a base di gara per la progettazione esecutiva in argomento è pari a complessivi € **100.441,84** così determinato:

categoria d'opera	destinazione funzionale dell'opera ID	livello	Grado di specificità (Q)	CO Parziale	CP totale	% app.	Importo S	Parcella
infrastutture per la mobilità	V03	QbIII.01	0,04	€ 9.440,00				
	V03	QbIII.02	0,08	€ 18.880,00				
	V03	QbIII.03	0,03	€ 7.080,03				
	V03	QbIII.04 *	0,01	€ 2.360,01				
	V03	QbIII.05	0,03	€ 7.080,03				
	V03	QbIII.06	0,03	€ 7.080,03				
	V03	QbIII.09	0,13	€ 30.680,10				
Ammontare complessivo					€ 82.600,20	21,60%	€ 17.841,64	€ 100.441,84

* il Capitolato e lo schema di contratto fanno parte degli elaborati di gara trattandosi di appalto integrato.

Pertanto è stato dimezzato il Grado di specificità

Articolo 6 - Documentazione "as built"

L'Appaltatore dovrà consegnare ad ANM, entro **30 giorni** dall'entrata in esercizio dell'impianto, sancita con il Nulla Osta Tecnico dell'USTIF di competenza, l'aggiornamento di tutta la documentazione di progetto e i relativi manuali compreso il **Registro di Controllo Manutenzione** aggiornato così come previsto dal "decreto esercizio", oggetto di tutti i lavori contrattuali; i contenuti di tale documentazione riporteranno fedelmente e in dettaglio quanto effettivamente realizzato in sede esecutiva e ricalcheranno quelli della progettazione esecutiva.

Disegni costruttivi "as built" di tutti i particolari meccanici.

Gli elaborati per la progettazione as built, oltre che in formato cartaceo, dovranno essere forniti in formato elettronico (tutti in formato PDF firmati digitalmente, oltre ai files DWG di Autocad, files di Documenti formato Word, Excel, ecc.).

CAPITOLO II – QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI. MODO DI ESECUZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Articolo 7 - Qualità e provenienza dei materiali

Tutti i materiali impiegati, sia per le opere civili sia per gli impianti meccanici ed elettrici, dovranno rispondere alle norme UNI, CNR, CEI di prova e di accettazione, alle norme vigenti per gli impianti a fune e in particolare per gli impianti funicolari, nonché alle norme emanate dai vari organi, enti e associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori o che siano emanate prima dell'ultimazione dei lavori stessi.

Ogni approvazione rilasciata dalla Direzione Lavori non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle specifiche tecniche facenti parte degli elaborati contrattuali, a meno che tale eventualità non sia espressamente citata e motivata negli atti approvati.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi d'impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Articolo 8 - Esecuzione dei Lavori

L'Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere o parti di esse, alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Direzione Lavori. L'Appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati.

La Direzione Lavori potrà accettare tali opere; in tal caso, per la loro valutazione, sarà definito un deprezzamento corrispondente al degrado prestazionale rispetto ai requisiti di contratto, restando obbligato l'Appaltatore di eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. L'Appaltatore non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale della Direzione Lavori, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei Lavori (DL).

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza l'opposizione del DL, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la Direzione Lavori accetti le opere così come eseguite, l'Appaltatore non avrà diritto ad aver aumento dei prezzi contrattuali.

Tali varianti non possono comportare modifiche alla durata dei lavori.

Resta comunque stabilito che ogni modalità esecutiva dovrà rigorosamente rispondere alle disposizioni normative e alle prescrizioni amministrative, emanate dai vari organi, enti e associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori.

Articolo 9 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

I lavori e le prestazioni saranno remunerati a **forfait con il prezzo a corpo** di contratto al netto del ribasso unico percentuale di aggiudicazione che deve ritenersi offerto dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio.

Nel prezzo contrattuale a corpo sono compresi e compensati tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi e oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti e collaudati in ogni parte e nei termini assegnati.

Pertanto, l'Appaltatore nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che degli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che ne fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate completate e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto e allo scopo cui sono destinate.

Nel prezzo contrattuale a corpo s'intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale e accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni opera provvisoria necessaria (**ponteggi, piani di servizio, trabattelli, attrezzature particolari per la movimentazione, il carico e lo scarico e i relativi montaggi, ecc.**), ogni carico, trasporto, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimanti a regola d'arte e nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti di appalto, tutti gli oneri e obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale e l'utile per l'Appaltatore.

I lavori si svolgeranno su **più turni nelle ore diurne**, ma dovranno proseguire anche durante le ore **notturne e festive** qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritiene necessario per garantire il rispetto del crono programma e della data di ultimazione lavori stabilita.

Articolo 10 - Valutazione dei lavori a misura

Non sono previste opere da compensarsi a misura.

Articolo 11 - Lavori non Previsti – Nuovi Prezzi – Lavori in Economia

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nell'elenco/voci/prezzi si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale e secondo le regole stabilite dal D.P.R. 207/2010, dal Decreto 49/2018 e dal Dlgs 50/2016 e s.m.i, prima dell'esecuzione di tali opere.

1. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la S.A. e l'Appaltatore mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

- a) dal prezzario della regione Campania, oppure, se non reperibili,
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione. Ai nuovi prezzi si applica il ribasso di gara.

L'Appaltatore non potrà eseguire lavori in economia se non a seguito di ordine scritto della Direzione dei Lavori, su autorizzazione della S.A.

Per eventuali lavori in economia il corrispettivo per tali lavori sarà determinato come di seguito:

- *per quanto riguarda la mano d'opera, applicando le tariffe previste nelle apposite "tabelle cognitive dei costi della mano d'opera", redatte dalla competente Commissione Regionale, in*

vigore al momento dell'esecuzione di dette opere, aumentate del 26,50 % (ventiseivirgolacinquantapercento), per spese generali e utile d'impresa e dedotto del ribasso d'asta praticato;

- *per quanto riguarda i noli, i trasporti e i materiali, applicando le tariffe previste nelle apposite "tabelle cognitive dei costi dei noli, dei trasporti e dei materiali", redatte dalla competente Commissione Regionale, in vigore al momento dell'esecuzione di dette opere, aumentate del 26,50% (ventiseivirgolacinquantapercento), per spese generali e utile d'impresa e dedotto del ribasso d'asta praticato.*

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti dei necessari attrezzi. I macchinari e mezzi d'opera dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e forniti di tutti gli accessori per il loro perfetto funzionamento.

I materiali in provvista a piè d'opera dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli indicati nell' "Elenco Prezzi" relative alle opere finite.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio.

A cura dell'Appaltatore le note delle ore in economia dovranno essere giornalmente depositate presso l'ufficio della Direzione dei Lavori e firmate dal DL o dall'assistente.

2. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la S.A. si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

- a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
- b) qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
- c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4.

4. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della S.A., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) sono determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela d'interessi rilevanti;
- b) non è alterata la natura generale del contratto;

- c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
- d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- f) non siano imputabili a errori o omissioni progettuali di cui all'articolo 39.

5. Nel caso di cui al comma 4 venga sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, questo deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l'adeguamento dei POS.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione esecutiva sono responsabili dei danni subiti dalla S.A.; si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

CAPITOLO III - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Articolo 12 - Ordine dei Lavori

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché essi siano eseguiti a perfetta regola d'arte e seguendo quanto prescritto nei disegni di progetto, nella descrizione dei lavori, nelle specifiche tecniche e nelle corrispondenti voci di prezzo.

In generale tutte le categorie di lavori si svolgeranno secondo l'ordine di gradualità indicate nel Progetto Esecutivo e nel cronoprogramma.

Qualora circostanze particolari richiedessero di conferire all'andamento dei lavori una diversa gradualità, la Direzione Lavori ha facoltà di impartire disposizioni diverse, nell'interesse della buona riuscita dei lavori, mediante formali ordini di servizi senza che l'Appaltatore possa muovere eccezioni al riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta.

Articolo 13 - Consegna e Ultimazione dei Lavori

L'Appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine di complessivi 240 (duecentoquaranta) giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla data del **Verbale di Consegna dei Lavori**, salvo tempi inferiori offerti dall'Appaltatore in sede di gara e **successivamente sottoscritti nel contratto di appalto.**

Il Verbale di Consegna Lavori dovrà essere sottoscritto tra le parti, salvo diversa indicazione della Direzione Lavori, nel rispetto del programma temporale previsto dal Progetto Esecutivo, del miglioramento sui tempi di cui al cronoprogramma in sede di gara e previa verifica della documentazione amministrativa indicata nell'art. 17.7.

L'ultimazione dei lavori deve essere comunicata, per iscritto, dall'Appaltatore al DL che procederà alle necessarie constatazioni ed emetterà un **Certificato di Ultimazione Lavori**.

Conformemente all'articolo 12 del D.M. 49/2018, il DL, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'esecutore.

All'atto della redazione del Certificato di Ultimazione Lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione lavori e nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penalità previste.

L'emissione del Certificato di Ultimazione Lavori è inoltre subordinato alla consegna di tutta la documentazione necessaria per presentare agli Organi Ministeriali e al Comune la richiesta della visita di ricognizione, finalizzata al collaudo dell'opera e all'emissione del Nulla Osta Tecnico per l'esercizio al pubblico.

A norma dell'articolo 108 del Dlg. 50/2016 e s.m.i., la S.A. si riserva di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutte le opere o di parte di esse a tutto carico dell'Impresa ovvero di risolvere il contratto quando questa, per negligenza grave o per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite, per impiego di materiali difettosi o per irregolarità nelle realizzazioni, si conducesse in modo da non assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine contrattuale oppure compromettesse la buona riuscita dell'opera.

Articolo 14 - Proroghe

I termini di tempo fissati per l'esecuzione dei lavori potranno essere prorogati, a richiesta scritta dell'impresa e a giudizio della S.A., nella misura che questa riterrà giustificata, qualora casi fortuiti o di forza maggiore o, comunque, fatti non imputabili all'Appaltatore turbino o facciano sospendere le normali attività di essi.

La proroga potrà essere concessa per un periodo massimo corrispondente alla durata dei suddetti eventi, con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- *dare immediato avviso degli eventi verificatisi al fine di ottenere la concessione di una proroga;*
- *far pervenire alla S.A., prima della scadenza del termine contrattuale, domanda di proroga allegando la documentazione probatoria dei fatti determinanti il ritardo o, riservandosi, se tale documentazione non possa essere momentaneamente prodotta, di trasmetterla tempestivamente.*

Articolo 15 - Sospensione dei Lavori

Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente il regolare proseguimento dei lavori, la S.A. potrà a suo insindacabile giudizio ordinarne la sospensione all'uopo redigendo apposito verbale senza che l'Impresa possa accampare alcun diritto per compensi o indennizzi. La durata della sospensione non sarà conteggiata nel termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.

CAPITOLO IV- ONERI ED OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 16 - Oneri e Obblighi dell'Appaltatore

Articolo 16.1 - Richiamo Espresso

L'Appaltatore dovrà attenersi, nello svolgimento delle prestazioni, a tutte le norme di legge vigenti, che s'intendono integralmente richiamate, e in particolare alle disposizioni impartite dal Capitolato Generale dei Lavori Pubblici di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000, dal DPR 207/2010, dal Dlgs 50/2016, dal Decreto 49/2018 e dalle linee guide ANAC.

Articolo 16.2 - Oneri

Sono a carico dell'Appaltatore e quindi compresi e compensati nei prezzi contrattuali tutti gli oneri connessi e conseguenti alle prestazioni in oggetto. In particolare, nel rispetto delle vigenti normative, sono a carico dell'Appaltatore le attrezzature, i mezzi d'opera, l'utensileria, i materiali accessori e di minuteria e quant'altro necessario per l'esecuzione della prestazione, incluso gli oneri di movimentazione dei mezzi d'opera nell'area di cantiere e lo smaltimento.

Articolo 16.3 - Obblighi

Obblighi Generali

L'Appaltatore è responsabile verso la S.A. dell'esatta e puntuale realizzazione dell'oggetto del contratto e della buona riuscita delle prestazioni.

L'Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti la sicurezza delle persone e delle cose in generale e la prevenzione degli infortuni.

L'Appaltatore è tenuto a nominare formalmente un proprio **rappresentante**.

Si precisa che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a tutti gli approntamenti e opere provvisorie necessarie perché l'esecuzione delle attività non provochi danni a persone o cose (compresi i dipendenti, i macchinari e le attrezzature di ANM o di ditte terze incaricate da quest'ultima).

Si stabilisce, infine, che la prestazione in narrativa è da intendersi "**chiavi in mano**"; pertanto, tutti gli oneri necessari per il corretto adempimento delle prestazioni indicate nei documenti di gara, sono a esclusivo carico dell'Appaltatore.

Tutte le attività di sviluppo, progettazione e costruzione dovranno essere eseguite secondo le procedure di garanzia della qualità conformi per quanto riguarda:

- *Gli impianti a fune in servizio pubblico;*
- *Gli impianti, macchine e apparecchiature;*
- *Gli impianti elettrici;*
- *Le macchine;*
- *Il Software;*
- *Il deposito oli minerali (se necessario);*
- *Gli apparecchi a pressione (se necessario);*
- *La salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.*

Per le parti oggetto di fornitura si farà pertanto riferimento, oltre che alla consolidata prassi normativa e procedurale, anche a tutte le norme applicabili (leggi, decreti, circolari, istruzioni) che attualmente regolano la progettazione, la costruzione e il collaudo degli impianti funicolari in esercizio pubblico e delle relative opere civili.

Rapporti tra le parti

L'Appaltatore dovrà richiedere alla S.A., in tempo utile, quelle eventuali informazioni non contenute nel contratto e necessarie per il corretto espletamento delle prestazioni.

L'Appaltatore è tenuto a fornire in qualunque momento ogni informazione richiesta alla S.A. e relativa alla realizzazione delle prestazioni stesse.

Collaudi e prove sulle forniture

L'Appaltatore con l'accettazione del Contratto dichiara che la totalità dei materiali impiegati, delle apparecchiature e dei componenti necessari per l'esecuzione dei lavori in narrativa è prodotta in conformità con le vigenti normative. In ogni caso, unitamente al Progetto Esecutivo, andrà consegnato un **Piano delle Prove e dei Collaudi** relativo a ogni singola apparecchiatura fornita nel quale saranno inserite, a titolo non esaustivo, le prove da eseguire, i requisiti tecnici minimi, ecc.

Il citato Piano delle Prove e dei Collaudi dovrà indicare tutte le prove che saranno eseguite nel corso della fornitura; per i collaudi, per i quali la Direzione Lavori si riserva di **presenziare** dovrà essere inviata, per iscritto, comunicazione di approntamento al collaudo entro e non oltre 5 giorni solari e consecutivi dalla data prevista.

In ogni caso la fornitura sarà consegnata unitamente, ove applicabile, ai Certificati dei Collaudi e/o ai Certificati di Conformità.

Imballaggio

I materiali necessari per i lavori (ricambi, attrezzature, minuteria varia, ecc.) dovranno essere imballati e approntati per la spedizione secondo la tecnica più idonea e con quella cura che la natura del materiale e i prevedibili rischi di trasporto, incluse temporanee esposizioni ad agenti atmosferici, consigliano.

Spedizione, trasporto e scarico

La totalità dei materiali oggetto delle forniture andrà resa Franco Destino presso i locali d'installazione comunicati dal Committente. La custodia sarà a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore comunicherà per iscritto al Referente della S.A., con opportuno anticipo, le date di approntamento alla spedizione. Comunicherà inoltre le modalità di esecuzione del trasporto e il programma delle spedizioni; le spedizioni potranno essere effettuate soltanto in seguito a benestare della S.A. Eventuali permessi di transito e di occupazione suolo, con i relativi oneri, saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Immagazzinaggio

La S.A. ha facoltà di ritardare la spedizione dei materiali dandone comunicazione all'Appaltatore; quest'ultimo dovrà procedere a proprio rischio alla custodia dei materiali presso i propri magazzini, tenendoli perfettamente conservati e imballati e pronti per la spedizione.

Per i primi 6 mesi, detta custodia è a totale carico dell'Appaltatore, trattandosi di prestazione che s'intende remunerata nel prezzo contrattuale pattuito. Per ogni mese successivo l'Appaltatore riceverà invece un compenso come corrispettivo determinato in base a tariffa da concordare.

L'Appaltatore in seguito a benestare della S.A. dovrà provvedere al trasporto dei materiali dai propri magazzini fino al punto di resa sopra citato.

Sopralluoghi

Durante i sopralluoghi necessari alle fasi di cantiere, l'Appaltatore si obbliga a:

- *non ostacolare in alcun modo le ordinarie operazioni del personale ANM che hanno luogo nelle aree in cui saranno svolte le attività;*
- *sospendere temporaneamente le proprie attività qualora queste interferissero con attività del personale ANM.*

Requisiti del Personale

In tutte le fasi del Contratto l'Appaltatore si obbliga a impiegare personale dall'idonea qualificazione ed esperienza in relazione all'attività espletata.

Formazione del Cantiere

La formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, con gli impianti nel numero e potenzialità necessarie per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto, nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli impianti suddetti.

La recinzione dell'area di lavoro che dovrà essere eseguita sarà realizzata secondo le indicazioni e le modalità che indicherà la Direzione Lavori, nel rigoroso rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

La fornitura, l'installazione e il mantenimento in piena efficienza degli elementi costituenti gli "sbarramenti" diurni e notturni delimitanti le aree di lavoro.

L'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per i lavori notturni ed anche diurni.

La pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni approntamento provvisorio.

La predisposizione attraverso gli scavi e gli sterri, in ogni altro luogo ove necessari, di ponticelli, andatoie e scalette (di sufficiente comodità e assoluta sicurezza) necessari per conservare la continuità della circolazione in cantiere e nelle proprietà private.

Guardiania e Sorveglianza

L'Appaltatore dovrà effettuare la custodia e la sorveglianza del cantiere e dovrà, per tale attività, avvalersi di persona/e provvista/e della qualifica di **guardia particolare giurata**.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore comunicherà al Direttore Lavori il nominativo del personale di cui sopra e/o l'istituto di vigilanza per le necessarie autorizzazioni.

Qualora il DL riscontrasse l'inadempienza dell'Appaltatore a tale obbligo, notificherà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un breve termine perentorio.

Locali Uso Ufficio

L'Appaltatore assicurerà la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dal DL, di locali a uso ufficio esclusivamente per il personale di Direzione dei Lavori e assistenza, arredati, provvisti di telefono, illuminati, riscaldati e condizionati.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore le spese, i contributi, i lavori, le forniture e prestazioni tutte, ove occorrenti, per gli eventuali allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica per illuminazione, forza motrice, telefono e fognature necessarie per il funzionamento degli uffici, per ogni consumo di energia elettrica, per acqua sia potabile che di lavaggio, le spese e i consumi per la pulizia giornaliera dei locali, per il combustibile occorrente per il riscaldamento e le spese per il personale di custodia diurna e notturna.

Gli obblighi suddetti fanno carico all'Appaltatore fino alla liquidazione finale dei lavori ed anche nei periodi di sospensione, e s'intendono applicabili anche ai locali previsti per la guardiania.

Allacciamenti Opere Temporanee

L'Appaltatore assume a proprio carico le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori ove occorrenti, dei servizi di acque, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessarie per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.

Ove non fosse necessario e possibile l'allacciamento alle reti quali Enel, Telecom, ecc. e sempre che non ostino impedimenti tecnici, il Committente può fornire, ove disponibili, a richiesta e a spese dell'Appaltatore le suddette utenze.

Detti allacciamenti dovranno essere predisposti e lasciati in sito anche dopo l'ultimazione dei lavori, per l'alimentazione provvisoria d'impianti da installarsi nelle opere, nel caso non fossero possibili,

per qualsiasi ragione, eseguire gli allacciamenti definitivi; s'intende che gli allacciamenti potranno essere utilizzati anche per impianti non di pertinenza dell'Appaltatore in quanto non compresi nell'appalto; le spese per utenze e consumi non saranno, in questo caso, a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, su richiesta della Direzione Lavori, ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle spese, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che dovranno operare nello stesso cantiere per forniture e lavorazioni escluse dal presente appalto.

Dovrà pur permettere, su richiesta della Direzione Lavori, che altre Imprese operanti nel cantiere si colleghino alle eventuali reti secondarie di distribuzione di acque ed energia elettrica installate dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori.

Inoltre dovrà costruire, ove necessario, le opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di distribuzione di acqua e di energia elettrica, strade temporanee e zone pavimentate, passaggi, accessi carrai, reti di fognatura, ecc., necessarie per poter operare nell'ambito del cantiere.

L'allacciamento alle opere esistenti sarà fatto dall'Appaltatore con l'approvazione della Direzione Lavori.

Lavoro Contemporaneo con altre imprese/ interferenze

L'Appaltatore dovrà accettare tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono risultare dall'obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da lavori che sono eseguiti in prossimità della propria area di lavoro.

L'organizzazione dei turni di lavoro dovrà assicurare il rispetto del distanziamento delle maestranze, dovuto all'emergenza pandemica in atto

Cartelli indicatori

L'Appaltatore, entro 5 giorni dall'avvenuta consegna dei lavori, deve predisporre ed esporre in sito numero 4 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, la cui bozza dovrà essere sottoposta ad approvazione della Direzione Lavori, indicante:

- denominazione dell'Amministrazione concedente, del Committente e dell'Appaltatore;
- l'oggetto dell'appalto;
- le generalità del Responsabile del Procedimento, del DL e dell'Assistente dei Lavori;
- le generalità del Direttore di Cantiere, del Capocantiere e del Coordinatore in fase di progettazione;
- le generalità del Coordinatore in fase di Costruzione;
- i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, cottimiste, affidatarie dei noli a caldo e dei contratti simili, delle quali dovranno essere esposti i dati relativi alle iscrizioni all'Albo Nazionale dei Costruttori o nei casi consentiti alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- quant'altro sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Nei cantieri particolarmente estesi e comunque a richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore provvederà a installare un numero di cartelli adeguato.

L'Appaltatore provvederà altresì all'aggiornamento costante dei dati per l'informativa al pubblico dell'andamento dei lavori, nonché a controllare e mantenere i tabelloni sempre leggibili e in buono stato di conservazione.

Il cartello di cantiere, deve essere aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti qualora l'Appaltatore non provveda entro il termine di 5 giorni all'installazione dei tabelloni e dei cartelli o comunque entro 3 giorni dalla richiesta della Direzione dei Lavori, di curarne la manutenzione e il loro costante aggiornamento.

Esperienze, Prove, Analisi e Verifiche

L'Appaltatore ha l'onere dell'esecuzione - presso gli Istituti, Laboratori o Enti Ufficiali, compresa ogni spesa inerente o conseguente - di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi e verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori e/o dalla Commissione di Collaudo, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e l'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i lavori.

Controlli non distruttivi

I controlli non distruttivi saranno eseguiti secondo le modalità illustrate nell'apposito fascicolo allegato, elaborato dall'ing. Elio Cechet 3° livello CICPnD n° 285 nei metodi UT-MT-PT-RT-VT e relativo aggiornamento da parte dell'ing. Alessandro Rossi 3° livello CICPnD e riportato nell'Allegato R10 (Piano dei Controlli non Distruttivi).

Sarà onere dell'Appaltatore fornire il piano aggiornato dei controlli non distruttivi alla luce delle nuove modifiche meccaniche dell'impianto a firma di tecnico abilitato. Il piano dei controlli non distruttivi conterrà anche tutti i disegni costruttivi ai quali il piano fa riferimento, il fascicolo conterrà inoltre anche tutti i controlli previsti per tutte le apparecchiature elettriche, strumentali, elettrostrumentali, come prescritto per le Revisioni Speciali e le Revisioni Generali. Il suddetto piano dei controlli sarà condiviso con il Direttore di Esercizio dell'impianto.

Danni a Proprietà Confinanti

L'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere (frammenti, lesioni, allagamenti, ecc.) alle proprietà e costruzioni confinanti, come pure alle persone, restando l'Appaltatore completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

Attrezzi, Utensili e Macchinari per L'esecuzione dei Lavori

L'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari, delle opere provvisorie e/o definitive per il carico, lo scarico e l'installazione dei macchinari e delle apparecchiature e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario.

Divieto di Cottimi

Il rispetto della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sul "Divieto d'intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi" e quanto in materia disposto dalla legge n. 55 del 19.3.90 e successive modifiche e integrazioni.

Responsabilità dell'Appaltatore per le retribuzioni dei dipendenti dei subappaltatori

Nel caso di subappalti, regolarmente autorizzati, la diretta responsabilità dell'osservanza delle norme di cui ai successivi art. 17.7, 17.8 e 17.9 da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Custodia dei materiali

Le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere fino al collaudo Ministeriale USTIF.

Permessi di Accessi e occupazione di suolo

Per eventuali permessi di Polizia Urbana per varchi carrai, occupazione strade e deviazione traffico, sarà cura dell'Impresa appaltatrice sostenere gli oneri relativi e la trasmissione di richieste formali.

Si precisa che ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera c), del "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P.)", sono esenti dal canone e non necessitano di titolo concessorio le occupazioni delle aree strettamente necessarie per la cantierizzazione e l'esecuzione dei lavori.

L'occupazione ulteriori aree, non strettamente legate ai lavori, cede a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore ha l'onere di richiedere l'occupazione di suolo pubblico alla S.A., previa formale condivisione della cantierizzazione con gli interessati, trasmettendo la documentazione necessaria ad ottenere specifica autorizzazione dalla Conferenza permanente per i cantieri stradali e le manifestazioni.

Se la cantierizzazione prevede l'emissione di particolari dispositivi temporanei di traffico per l'attuazione della disciplina viabilistica, l'Appaltatore potrà dare corso alla cantierizzazione solo dopo aver conseguito la specifica ordinanza dirigenziale e l'approvazione del piano della segnaletica, con attuazione delle opere a sua integrale cura e spese.

Indennizzi

L'Appaltatore dovrà provvedere a indennizzare tutti i danni provocati a persone e/o cose in relazione all'esecuzione dei lavori assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente l'Amministrazione appaltante da ogni reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative alla difesa legale.

Accesso ai siti di personale ANM

La Direzione Lavori ha facoltà di comunicare l'Elenco del Personale ANM che, nel rispetto dei Piani di Sicurezza, dovrà avere accesso alle aree di cantiere durante le fasi d'installazione e montaggio.

Spese contrattuali, imposte, tasse

Ai sensi dell'articolo 16\bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- e) l'aggiudicatario deve rimborsare alla S.A. tutte le spese di pubblicità per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti e dell'art. 5, comma 2, del Decreto MIT 2 dicembre 2016.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale s'intendono I.V.A. esclusa.

Articolo 16.4 - Obblighi Particolari

L'impresa aggiudicataria a propria cura e spesa dovrà:

- *fornire tutti i materiali e gli accessori di consumo, compreso i grassi e gli olii lubrificanti e di minuto montaggio con relative certificazioni di collaudo del produttore con dichiarazione di conformità, nonché tutte le documentazioni necessarie ad acquisire gli indispensabili Nulla Osta per l'esercizio al pubblico da parte degli organi Ministeriali competenti (USTIF);*
- *smontare, smantellare, e trasportare a rifiuto tutte le apparecchiature e i quadri da sostituire, previa autorizzazione della Direzione Lavori;*
- *valutare in sede di gara eventuale **valore residuo** delle macchine e apparecchiature da sostituire e che potrebbero essere portati in deduzione dall'importo dell'appalto in quanto acquisite dall'Appaltatore.*
- *fornire l'assistenza tecnica necessaria per l'approvazione del Progetto Esecutivo da parte degli organi Ministeriali e del Comune;*
- *fornire assistenza tecnica per il collaudo e la messa in servizio;*
- ***fornire 60 giorni calendariali di supporto e assistenza tecnica, a partire dal Nulla Osta Tecnico Ministeriale, per la durata del pre-esercizio e durante l'apertura dell'esercizio al pubblico dell'impianto con personale tecnico specialistico presente quotidianamente;***
- *fornire i manuali d'uso e di manutenzione in italiano;*
- *fornire per gli impianti le dichiarazioni di conformità alla normativa CE, alle PTS, alle norme CEI, al DM 37/2008;*

Articolo 16.5 - Addestramento del Personale

L'Appaltatore, entro 30gg dalla stipula del contratto, dovrà elaborare il **Piano Formativo** che costituirà impegno per l'impresa aggiudicataria a effettuare la formazione con proprio personale specializzato e materiale didattico, a propria cura e spese, sia preliminarmente presso la sede dell'Impresa sia successivamente presso l'impianto Funicolare, per il personale tecnico individuato da ANM.

Il relativo programma dovrà prevedere uno o più corsi di formazione e l'avvicinarsi di teoria e pratica per favorire la formazione del personale sul funzionamento dell'impianto e delle nuove apparecchiature, sulla ricerca guasti, le riparazioni, i controlli e le prove periodiche, la manutenzione. Il Piano Formativo dovrà essere articolato in almeno **250 ore** tra ore teoriche e ore di pratica.

Durante tale attività la S.A. provvederà a verificare la qualificazione del personale del fornitore incaricato dell'attività formativa e la completezza della stessa ai fini delle esigenze di conduzione e manutentive.

L'esecuzione del **Piano Formativo** avverrà secondo tempi concertati con la Direzione Lavori e dovrà comunque concludersi entro l'inizio dei collaudi Ministeriali USTIF.

Articolo 16.6 - Documentazione Tecnica

L'Appaltatore dovrà consegnare tutta la documentazione prevista. Tale documentazione costituisce parte integrante e sostanziale della prestazione. In particolare, a titolo non esaustivo, occorrerà presentare:

- Per tutti i materiali e macchine forniti: manuali tecnici, *schede tecniche, certificati di conformità CE e CEI, certificati di collaudo, ecc.*;
- Per lo smaltimento dei rifiuti: *Certificazioni di Smaltimento ex D. Lgs. n° 22/97 e s.m.i.*;
- Per le attrezzature: *Manuali d'Uso e Manutenzione meccanica, ecc.*
- Piano di Manutenzione per l'intero intervento;
- Per ogni singolo impianto: manuale di conduzione e manutenzione;

- Certificazioni riguardanti l'esito dei controlli non distruttivi effettuati sugli elementi strutturali e sugli organi meccanici;
- Piano dei Controlli non Distruttivi: *entro il collaudo dei lavori dovrà essere consegnato il Piano dei Controlli non distruttivi redatto da tecnico di 3° livello CICPnD;*
- Verbali di collaudo e tarature;
- Certificazioni e documentazioni rilasciate ai sensi del DM 37/2008;
- Certificazioni di corrispondenza alle norme Uni per la composizione chimica, per le caratteristiche meccaniche e per il processo di fabbricazione dei materiali impiegati nella realizzazione delle strutture e degli organi meccanici;
- Dichiarazione di responsabilità delle imprese fornitrici delle apparecchiature attestanti:
 - o *la corretta esecuzione delle lavorazioni e dei montaggi effettuati, sia presso le rispettive officine sia sull'impianto;*
 - o *l'esito favorevole dei controlli e dei collaudi interni espletati;*
 - o *la corretta messa a punto e il buon funzionamento dei diversi meccanismi, macchinari e dispositivi in genere;*
 - o *la dimostrazione di rispondenza dell'apparecchiatura alla norma UNIFER UNI 9234.*
- Certificazioni rilasciate dai responsabili delle imprese fornitrici degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, riguardanti sia le prove di accettazione effettuate secondo le vigenti norme CEI sui componenti, con dichiarazione di rispondenza di tali componenti alle stesse norme, sia le prove al banco e funzionali effettuate in fabbrica, sui componenti e complessi costituenti i predetti equipaggiamenti;
- Istruzioni di cui al DM 395/2015: *rilasciate dalle case costruttrici delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici per l'uso e la manutenzione di tali apparecchiature ed equipaggiamenti. Le suddette istruzioni dovranno comprendere anche la pianificazione per la manutenzione periodica, preventiva e/o correttiva, specificando in particolare per ogni organo, apparecchiatura o dispositivo se le relative operazioni possono essere effettuate in opera ovvero previo smontaggio in officina. Le istruzioni devono comprendere l'elenco particolareggiato e completo degli elementi costruttivi, degli organi meccanici e dei componenti elettrici ed elettronici, escluse solo le funi, con l'indicazione impegnativa per ciascuno di essi, in base all'esperienza della stessa casa costruttrice, dei parametri e dei relativi limiti in base ai quali deve essere effettuata la sostituzione. Indipendentemente dal parametro fissato, quando le scadenze temporali di sostituzione risultino minori di cinque anni, i rispettivi elementi costruttivi, organi meccanici e componenti elettrici ed elettronici sono considerati materiali di consumo; per tutti gli altri le scadenze di sostituzione devono essere determinate, tenuto anche conto del tipo di servizio espletato dall'impianto, in maniera che le sostituzioni stesse possano aver luogo nel corso di una delle revisioni speciali o generali;*
- Manuale con scomposizione funzionale delle apparecchiature fino al livello di componente funzionale (es. scheda, sensore, trasduttore, relè singolo, interruttore, ...);
- Elenco di tutte le parti costituenti l'impianto (parts list), fino al dettaglio del componente funzionale;
- Piano di manutenzione correttiva: *con frequenze, attività, durata e numero di risorse necessarie per l'esecuzione dell'attività;*
- Piano di manutenzione preventiva: *con frequenze, attività, durata e numero di risorse, per i venti anni di vita utile;*
- Registro di Manutenzione;
- Piano dei Controlli, Verifiche e Prove Periodiche;
- Manuale di ricerca guasti;
- Manuale del Software. Il software del Sistema di Controllo sarà tale da indicare on line, in corrispondenza di ogni allarme o intervento di una sorveglianza, i controlli e le verifiche da effettuare in sequenza, con riferimento ai disegni, indicando le apparecchiature da controllare, i

rilievi e le misure da eseguire con riferimento ai punti di controllo in campo, fino all'individuazione del guasto.

Ogni altra documentazione richiesta dal DL e dalla S.A.

La mancata o parziale consegna della documentazione sarà considerata inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore e legittimerà la mancata accettazione della prestazione o la sospensione dei pagamenti e non costituirà benessere per l'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio.

Articolo 16.7 - Adempimenti per l'Accesso ai siti ANM

Il personale dipendente dell'Appaltatore può accedere ai siti solo previa autorizzazione. A tale fine l'Appaltatore dovrà far pervenire al DL di concerto con il Coordinatore per la Sicurezza, entro 10 giorni consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto, la seguente documentazione:

- a) *Elenco delle persone che devono accedere sui siti di lavoro completo di dati anagrafici e numero di matricola di ognuno di essi;*
- b) *Copia del **Libro Matricola** autenticato;*
- c) *Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) rilasciato dall'**INPS**; **INAIL** e **CASSA EDILE** rilasciato nell'ultimo trimestre;*
- d) ***Certificato di Regolarità Fiscale** rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate nell'ultimo trimestre;*
- e) *Fotocopia del Libro Paga (o titolo equipollente) del personale di cui al punto a);*
- f) *Fotocopia del Registro Infortuni del personale di cui al punto a);*

Inoltre a **cadenza di ogni 120 giorni** andranno consegnati i documenti di cui alla lett. c).

Inoltre a **cadenza trimestrale** andranno consegnati i documenti di cui alla lett. d).

Mentre, a **cadenza annuale**, entro il mese di marzo di ogni anno successivo, andranno consegnate:

- *Denuncia annuale delle retribuzioni in forma completa, modello 10/SM;*
- *Bollettino/i di versamento (a seconda se il versamento sia effettuato in 1 o più rate);*
- *Eventuale documento di rateizzazione INAIL.*

In caso di mancato o parziale invio della documentazione di cui sopra, completa e valida, la S.A. non rilascerà autorizzazione per la Consegna dei Lavori, ovvero nel caso della documentazione da trasmettere a cadenza trimestrale non rilascerà benessere per i pagamenti. Tale inadempienza potrà essere sanzionata con l'applicazione di penali ferma la facoltà di ricorrere alla Risoluzione del contratto. Resta salva la richiesta di risarcimento.

Qualora si verificano variazioni relative al personale di cui sopra andranno comunicate formalmente al citato Direttore unitamente alle relative chiusure aperture di posizioni contributive INPS/INAIL.

Articolo 16.8 - Obbligo di tesserino di riconoscimento per il personale

Il personale dell'Appaltatore è tenuto a indossare la rispettiva divisa di lavoro. Inoltre, l'Appaltatore correderà ogni lavoratore presente sui siti ANM, di un tesserino di riconoscimento. Tale tessera, indossata sulla divisa, dovrà essere sempre esposta da parte del dipendente per permetterne un'immediata identificazione; essa riporterà la foto del dipendente e le generalità del lavoratore e dell'Appaltatore. L'inosservanza di tale disposizione sarà sanzionata con l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 248/2006 sia a carico dell'Appaltatore che del dipendente.

Articolo 16.9 - Condizioni per l'utilizzo di personale

L'Appaltatore risponde direttamente dell'operato di tutti i dipendenti nei confronti sia di ANM sia di terzi.

L'Appaltatore è obbligato ad applicare e a fare applicare integralmente per i dipendenti occupati nella realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto, nessuno escluso, tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso della prestazione in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria.

In materia di durata giornaliera delle prestazioni, l'Appaltatore, nel rispetto dei termini di legge, è autonomo nella scelta organizzativa del cantiere.

Verso la S.A. l'obbligazione è relativa al rispetto dei termini di consegna; l'Appaltatore non può avanzare alcuna pretesa nel caso in cui si rendesse necessario, per il perseguimento di tale obiettivo, ricorrere a più turni di lavoro giornaliero o a forme di lavoro straordinario.

L'Appaltatore è tenuto a curare affinché nell'esecuzione di tutte le fasi del contratto siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone in genere addette e a evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

L'Appaltatore rimane inoltre obbligato a osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a rispettare e farle rispettare da tutto il personale proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati.

L'Appaltatore dovrà dichiarare di compensare il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria e dagli accordi locali integrativi dello stesso e di assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari.

L'inosservanza delle disposizioni dettate in materia previdenziale, retributiva e assicurativa determinerà la risoluzione immediata del contratto senza alcuna formalità, previa segnalazione all'Autorità competente in materia.

Articolo 17 - Oneri e obblighi della S.A.

Sono posti a carico della S.A. oltre agli obblighi previsti in altri articoli del presente capitolato e fatta eccezione per quanto previsto in contrario da norme inderogabili di legge:

- *Imposta sul valore aggiunto (IVA) sui corrispettivi d'appalto.*

Articolo 18 - Sicurezza

Il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (art. 89, lett. f del D.Lgs 81/2008) verrà scelto e incaricato dal Comune di Napoli ricercando la figura competente preferibilmente all'interno del proprio organico. Alcun onere di scelta, espressione di gradimento, o pagamento del corrispettivo graverà sull'Appaltatore.

È onere dell'Appaltatore redigere il progetto esecutivo tenendo conto dei contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento posto tra i documenti di gara.

L'Appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della Consegna dei Lavori, redige e consegna all'Amministrazione appaltante:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento dopo aver consultato il **Rappresentante per la Sicurezza**, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso;*
- b) un **Piano Operativo di Sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.*

Gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso di gara, né in alcun modo incrementabili, neppure per effetto delle procedure di salvaguardia e tutela dei lavoratori dettate dall'emergenza pandemica in atto, di cui si è già tenuto conto per la formulazione degli oneri per l'intera durata dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

L'impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente Capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali e ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli enti assicurativi e previdenziali.

L'impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazioni ai lavoratori e alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi d'infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

Le accertate difformità delle misure di sicurezza e igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori, rispetto a quelle previste dal piano (o dai piani) di cui al presente articolo, ferme restando le eventuali altre iniziative di legge, comporteranno, qualora l'accertata carenza di sicurezza non possa essere immediatamente eliminata, la sospensione totale o parziale delle lavorazioni.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le norme di cui al D. Lgs 81/2008 di attuazione della normativa CEE in ordine alla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall'Amministrazione appaltante.

Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano generale di sicurezza, nonché il piano operativo di sicurezza del cantiere saranno allegati e formeranno parte integrante del contratto stesso.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

L'Amministrazione appaltante, tramite il Responsabile dei Lavori, dovrà trasmettere all'organo di vigilanza territoriale competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica conforme all'art. 99 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., e una sua copia deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

Articolo 19 - Subappalto

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'autorizzazione alla stipula dei subappalti, dei cottimi e dei subcontratti di cui all'articolo 105 sarà rilasciata esclusivamente per l'esecuzione di opere espressamente indicate in fase di offerta, se tale previsione risulta ripristinata da obbligo normativo alla data ultima di presentazione delle offerte.

Le singole richieste di autorizzazione dovranno essere presentate al Committente almeno 60 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni inerenti all'oggetto del subappalto e dovranno essere correlate da:

- a) indicazione dei soggetti cui l'Appaltatore intende subappaltare i lavori;
- b) documentazione dei requisiti previsti dal DPR 34/2000 del 25.1.2000 e dal DPR 207/2010 per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, in relazione all'importo dei lavori da subappaltare;
- c) tutta la documentazione prevista dalla normativa antimafia vigente per l'acquisizione della prescritta certificazione prefettizia relativa all'impresa assuntrice del subappalto;
- d) dichiarazione di cui al DPCM n. 187 dell'11/05/91;

e) Intera documentazione amministrativa per l'accesso ai siti e indicata nell'articolo 17.7.
Le eventuali autorizzazioni saranno revocate per il venire meno delle condizioni che ne avevano consentito il rilascio, senza che l'Appaltatore per questo abbia nulla a pretendere dal Committente a qualsiasi titolo.

Il Committente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro dei permessi di accesso, sospensione dei pagamenti) nei confronti dell'aggiudicatario nei seguenti casi:

- a) *mancata consegna al Committente e alla Direzione Lavori, entro il termine di 20 giorni dalla data di stipula e prima dell'inizio dei lavori, della copia autentica del contratto di subappalto nel quale risulti che il ribasso sui prezzi contrattuali unitari non è superiore al 20%;*
- b) *mancata consegna al Committente, entro il termine di 20 giorni dalla data di stipula del contratto di subappalto, della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 C.C., con l'Impresa affidataria del subappalto;*
- c) *mancata consegna al Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal Committente nei confronti dell'aggiudicatario, della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori da parte dell'aggiudicatario con le indicazioni delle ritenute a garanzia effettuate;*
- d) *mancata consegna alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurazioni e antinfortunistici;*
- e) *mancata consegna alla Direzione Lavori trimestralmente di copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché a quelli dovuti a organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.*

Sono assimilati ai subappalti, ai fini del presente articolo, i contratti di nolo a caldo e contratti di fornitura con posa in opera nel rispetto dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016.

L'Appaltatore, per qualunque contratto di fornitura che comporti attività di posa in opera, dovrà presentare, oltre alla documentazione attestante la non sussistenza nei confronti dell'impresa affidataria del subcontratto, di alcuno dei divieti di cui all'articolo 10 Legge n. 575/65 e successive modifiche e integrazioni, anche una propria dichiarazione autenticata attestante che la quota d'incidenza della mano d'opera è inferiore al valore del materiale fornito.

Il Committente rimarrà comunque estraneo ai rapporti tra l'Impresa e i suoi subappaltatori, né l'Impresa potrà porre eccezioni di sorta per fatti o colpe imputabili ai propri subappaltatori.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della S.A. per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la S.A. medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la S.A., di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi a un anno).

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente a oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente d'importo superiore

al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o d'importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub\affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub\affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

La S.A. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa S.A., entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la S.A. provvede eccezionalmente a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti:

a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del D.M. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005);

b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla S.A., tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della S.A. esonera l'Appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della S.A. per motivi diversi dall'inadempimento dell'Appaltatore, esonera l'Appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la S.A. e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;

b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento e, nel contempo, sommato a eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della S.A.;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.

La S.A. può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni previste, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPITOLO V - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

Articolo 20 - Direttore Tecnico di Cantiere

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del Procedimento e al DL il nominativo del **Responsabile dell'Appaltatore** per l'esecuzione del Contratto e il nominativo del **Direttore tecnico del cantiere**, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

Il Direttore tecnico di cantiere dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

Il Direttore tecnico di cantiere designato dall'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente in materia di LL.PP., sicurezza, igiene del lavoro, previdenza e infortuni.

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:

- *dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati e alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto;*
- *della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente al momento dell'esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente Capitolato in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.*

A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire un'adeguata presenza in cantiere e dovrà curare:

- a) *che il piano operativo di sicurezza e igiene del lavoro sia scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione delle lavorazioni. In caso di accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, il Direttore di Cantiere è tenuto, qualora la difformità stessa non possa essere immediatamente eliminata, a disporre la sospensione parziale o totale delle lavorazioni;*
- b) *che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati dall'Amministrazione appaltante e che sia rigorosamente rispettato quanto stabilito dall'Amministrazione appaltante;*
- c) *che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall'Amministrazione appaltante;*
- d) *che in cantiere non accedano persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei lavori;*

Il Direttore di Cantiere è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto al presente articolo potrà dar luogo alla richiesta da parte della Direzione dei Lavori di tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere.

L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto previsto alle precedenti lettere a), b), c) e d) darà comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.

Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione, per incapacità o per grave negligenza (articolo 6, comma 5, D.M. n. 145/2000).

L'Impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettere raccomandata all'Amministrazione appaltante e al DL; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

Articolo 21 - Direttore dei Lavori

L'Amministrazione appaltante, provvederà, secondo quanto fissato dalla normativa vigente, all'istituzione di un ufficio di **Direzione dei Lavori** costituito da un DL e da assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere.

Il DL ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di tutto l'ufficio e interloquisce, in via esclusiva, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Sono competenze del DL:

- *l'accettazione dei materiali e il controllo quantitativo e qualitativo dei lavori eseguiti;*
- *la verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;*
- *la verifica del programma di manutenzione;*
- *la predisposizione dei documenti contabili;*
- *la redazione dei verbali, ordini di servizio e atti di trasmissione all'Appaltatore;*
- *verifica del corretto andamento complessivo dei lavori e del rispetto del cronoprogramma dei lavori;*
- *assistenza alle operazioni di collaudo;*
- *effettuazione di eventuali prove di cantiere sui materiali o sulle opere realizzate.*

In conformità con quanto previsto dall'articolo 101 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il DL provvederà all'assegnazione dei rispettivi compiti ai direttori operativi e ispettori di cantiere eventualmente assegnati all'ufficio di direzione dei lavori.

Il DL impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare all'Appaltatore che sarà tenuto a restituirne una copia debitamente sottoscritta per ricevuta.

Il DL, ove provveda alla consegna dei lavori, è tenuto ad acquisire, prima che i lavori abbiano inizio, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

Il DL dovrà comunicare tempestivamente alla S.A. l'eventuale esecuzione dei lavori da parte d'impresе non autorizzate o l'inosservanza dei piani di sicurezza o l'accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell'Impresa e del Direttore tecnico di cantiere.

Il DL ha l'obbligo di procedere, in sede di emissione di certificati di pagamento, all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e associativi rilasciati dagli enti previdenziali, nonché di quelli rilasciati dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

CAPITOLO VI- LAVORI

Articolo 22 - Contabilità e Fatturazioni

Articolo 22.1 - Lavori, forniture e prestazioni

Stato Avanzamento Lavori

Per i pagamenti in acconto, lo Stato di Avanzamento dei Lavori sarà emesso ogni qual volta il credito raggiungerà, al netto:

- o dello **0,5%** (zero virgolacinquecento) a titolo di ritenuta ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- o del ribasso praticato dall'Appaltatore in sede di gara;

la somma di € **500.000,00** (Euro cinquecentomila/00).

Il credito maturato sarà determinato applicando la percentuale di avanzamento delle lavorazioni portate a completamento ai prezzi unitari; tali importi costituiranno l'elenco per la definizione della ripartizione percentuale delle lavorazioni. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di maturazione del credito, il DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori.

I relativi Certificati di Pagamento saranno emessi previa consegna da parte dell'Appaltatore e dei subappaltatori al DL del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) aggiornato al mese delle lavorazioni, contestualmente all'adozione di ogni SAL come stabilito dall'articolo 113 bis comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In mancanza del DURC aggiornato non sarà possibile l'emissione dei Certificati di Pagamento.

Conto Finale

L'ultimo Stato di Avanzamento Lavori, ossia il Conto Finale, qualunque ne sia l'ammontare, sarà emesso entro 90 giorni dalla data del Certificato di Collaudo Provvisorio.

In ogni caso l'emissione del Certificato di Pagamento dell'ultima rata di acconto, non sarà emessa in caso di mancato adempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui all'articolo 17.7 del presente capitolato.

Saldo Ritenute previste

Il saldo delle ritenute previste dall'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, sarà effettuato solo dopo l'approvazione del collaudo e previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore, agli obblighi contributivi e assicurativi, salvo eventuali detrazioni per risarcimento danni o per altri motivi attinenti inadempienze contrattuali e l'esperimento di ogni altra azione in caso d'insufficienza delle predette somme, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 22.2 - Oneri per la Progettazione, corsi di uso e manutenzione e oneri accessori

Gli oneri per la **progettazione**, soggetti a ribasso d'asta, sono pari a € **100.441,84** oltre IVA.

Gli oneri delle prestazioni accessorie richieste nel presente documento, soggetti a ribasso d'asta, sono pari a € **17.400,00** oltre IVA.

L'importo complessivo per l'espletamento delle predette attività, pari a € **117.841,84** (Euro centodiciassettemilaottocentoquarantuno/42) soggetto a ribasso unico, oltre IVA, sarà fatturato dall'Appaltatore, al netto del ribasso, come di seguito specificato:

- **50% del relativo importo all'approvazione del progetto esecutivo da parte della S.A.;**

- **25% del relativo importo all'emissione da parte di USTIF del NOT per la messa in esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 4 del DPR 753/80;**
- **25% del relativo importo all'emissione del certificato di collaudo.**

Fermo restando quanto stabilito in tema di varianti, s'intendono contenute dal presente capitolato, e assunte come obblighi dalle parti, le disposizioni normative di cui alla DLgs.50/2016 e s.m.i., al Decreto 49/2018 e al DPR 207/2010, in materia di attività di progettazione e di responsabilità del progettista per errori e/o omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, nonché di limitazioni alle varianti in corso d'opera.

Articolo 22.3 - Oneri per la sicurezza

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e pari a € **116.458,00 (Euro centosedicimilaquattrocentocinquantotto/00) oltre IVA**, saranno corrisposti all'Appaltatore proporzionalmente all'avanzamento delle lavorazioni e rientreranno nel computo dei SAL.

Articolo 23.4 - Fatturazioni

Le fatture potranno essere emesse solo dopo il perfezionamento del relativo Certificato di Pagamento e dovranno essere inviate alla S.A.

Saranno considerate incomplete e inesigibili le fatture sulle quali non sarà indicata dettagliatamente la descrizione di riferimento e le fonti di finanziamento.

Le fatture non conformi alle norme fiscali vigenti oppure contenenti errori o omissioni dovranno essere ritirate mediante emissione di specifiche Note Credito. I termini di pagamento decorreranno dalla data di presentazione della fattura corretta.

Le fatture saranno predisposte in formato elettronico e dovranno recare:

- i) le coordinate bancarie per il bonifico;
- ii) fonte di finanziamento: "*BEP*";
- iii) nome completo del progetto come indicato nel contratto;
- iv) l'evidenza della decurtazione dello 0,5% ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
- v) il numero del contratto e l'indicazione della determina di impegno della spesa (possono essere indicati anche nella parte descrittiva della fattura qualora non sia presente un campo apposito);
- vi) Il codice destinatario della Stazione Appaltante per la fatturazione elettronica;
- vii) CIG;
- viii) CUP.

Con la Legge n. 205 del 27.12.2017 art. 1 comma 916 dal 1° gennaio 2019 si ha obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello stato.

Il codice destinatario della Stazione Appaltante è: 2L6S0N.

L'IVA, nella aliquota di legge, si intende a carico della Stazione Appaltante.

Per esigenze di rispetto della normativa IVA nonché di corretta imputazione contabile, si prevede espresso obbligo, a carico dell'Appaltatore, di dettagliare nel corpo della fattura in maniera accurata e precisa, le prestazioni e/o le cessioni effettuate in relazione alle singole e specifiche obbligazioni contrattualizzate.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere l'integrazione della descrizione della fattura, qualora la medesima non sia conforme a quanto sopra evidenziato, e, nel caso di mancato adempimento, provvederà a sospendere il relativo pagamento nel perdurare di tale carenza descrittiva.

Il pagamento del corrispettivo di ciascuna fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione del SAL subordinatamente all'apposizione del "benestare al pagamento" da parte del Direttore dell'Esecuzione e comunque previa acquisizione della regolarità contributiva. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Per pagamenti effettuati dopo il termine convenuto per motivi addebitabili alla Stazione Appaltante, potranno esser riconosciuti, dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso pari al tasso di interesse in vigore all'inizio del semestre (tasso di interesse previsto dalla Banca Centrale Europea) maggiorato dell'8% (otto per cento) senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Si specifica altresì che, sulla base della vigente normativa, prima dell'erogazione degli importi pattuiti sarà verificata l'eventuale inadempienza dell'Appaltatore risultante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di ritardi conseguenti all'esecuzione e/o agli esiti di tali verifiche non saranno riconosciuti gli interessi di mora di cui al comma precedente.

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 24/04/2017 n. 50, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 21/06/2017, si precisa che, per effetto dell'applicazione dello "split payment allargato", per le fatture emesse dal 01/07/2017, la Stazione appaltante provvede a trattenere e versare l'IVA direttamente all'Erario.

Sui pagamenti è operata la ritenuta dello 0,50 % ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In occasione di ogni fatturazione, la Stazione appaltante verificherà, al fine della liquidazione dell'importo dovuto, che l'Appaltatore e, nel caso, i subappaltatori e i soggetti titolari di subappalti e cottimi siano in regola con le disposizioni di legge in merito alla regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore ovvero dei subappaltatori e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi si applica l'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 22.5 Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i pagamenti relativi all'appalto in oggetto saranno effettuati dalla Stazione Appaltante mediante bonifico bancario (fatta salva la possibilità di ricorrere ad altri strumenti di pagamento ugualmente idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni) su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva.

Articolo 22.6- Anticipazione

In conformità al disposto normativo di cui all'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'Appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede,

per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 23 – Pagamenti Lavori

I pagamenti avverranno con cadenza bimestrale, a 30 giorni dall'emissione dei Certificati di Pagamento, relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, contestualmente all'adozione di ogni SAL come stabilito dall'articolo 113 bis comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Su detti importi saranno effettuate le ritenute previamente indicate.

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla S.A. della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. 2. Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.
- e) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della S.A., che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la S.A. provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Articolo 24 - Revisione Prezzi

Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29. A decorrere dall'anno successivo alla stipulazione del contratto, qualora si verificassero un aumento o una diminuzione dei prezzi superiore al 10%, questi saranno rivalutati secondo la seguente formula:

- $CR = CR_{of} * [1 + (I_{esimo} - I_{anno_rif}) / I_{anno_rif}]$

dove: - CR: prezzo rivalutato – Crof: prezzo unitario offerto – Iesimo: indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel mese di sottoscrizione del contratto - Ianno_rif: Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese antecedente

a quello di sottoscrizione nell'anno di riferimento (esempio: se il contratto è stato firmato nel mese di marzo 2023, si prenderà in considerazione l'indice ISTAT del mese di febbraio 2024 e così via).

Articolo 25 - Riserve

Eventuali pretese, contestazioni, richieste dell'Appaltatore, dovranno essere formulate, a pena di decadenza, nei modi, nelle forme e nei tempi prescritti dal presente articolo.

Pertanto le domande e i reclami dell'Appaltatore dovranno essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti di seguito.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del DL, non avranno effetto interruttivo o sospensivo a tutti gli altri effetti contrattuali.

L'Appaltatore, è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale s'intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena d'inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande d'indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il DL, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il DL omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla S.A. la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la S.A. dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure l'ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati s'intendono definitivamente accettati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che a essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DL può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Articolo 26- Penali in caso di ritardo

Le violazioni di seguito indicate comportano l'applicazione delle corrispondenti penali:

1.Ritardo per la sottoscrizione del contratto

Pari allo 0,3‰ (zerovirgolatremille) dell'intero importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di prima convocazione, da parte della Stazione Appaltante, per la sottoscrizione del contratto.

2. Ritardata consegna del progetto.

I termini di consegna si intendono rispettati solo nel caso in cui la documentazione consegnata sia perfettamente rispondente e completa in ogni sua parte. Nel caso in cui la documentazione venga consegnata in ritardo rispetto ai termini indicati dal cronoprogramma, sarà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo. La penale verrà applicata solo se il ritardo supera le 2 settimane. Oltre il termine di 4 settimane sarà addebitata una penale supplementare di € 5.000,00.

3. Ritardo del termine indicato per l'esecuzione delle opere

pari all'1 ‰ (unpermille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori sarà applicata la penale di cui all'art.113-bis del D.lgs 50/2016 e smi.

La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in casi di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- In caso di mancato o parziale invio della documentazione di cui all'art. 17.7.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il **10% (dieci percento) dell'importo contrattuale**; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale d'importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e smi, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla S.A. a causa di ritardi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Articolo 27 - Conto Finale dei Lavori

Si stabilisce che il conto finale sarà compilato entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori è compilato dal DL a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

Articolo 28 - Messa in servizio e Collaudo

Articolo 28.1 - Messa in servizio e assistenza per il collaudo

L'appalto comprenderà anche la messa in servizio dell'impianto Funicolare, il collaudo interno e l'assistenza al collaudo ministeriale, **il supporto tecnico da parte di tecnici specializzati, durante il pre-esercizio per almeno 30 giorni.**

Dovrà essere fornito inoltre **il supporto necessario, con la presenza dei tecnici specializzati sull'impianto, dopo l'apertura dell'impianto al pubblico, per un periodo di 30 giorni.**

Articolo 28.2 - Collaudo dei Lavori - Certificato di Collaudo Provvisorio

Il collaudo strutturale e tecnico-amministrativo sarà effettuato:

- *in corso d'opera, ovvero in qualunque momento durante ogni fase di lavorazione;*
- *alla fine dei lavori.*

Alla fine dei lavori e dopo aver controllato i documenti di contabilità, i collaudatori rilasceranno il Certificato di Collaudo Provvisorio che attesterà la conformità delle prestazioni ai sensi di legge, del presente e delle richiamate disposizioni tecniche nessuna esclusa.

L'Impresa è tenuta a presenziare alle visite di collaudo ed eseguire i lavori di riparazione e di completamento che fossero prescritti dai collaudatori o dagli Organi Ministeriali nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto delle visite di collaudo.

Non sarà rilasciato il certificato di collaudo fino a quando l'Impresa non abbia completato i lavori a regola d'arte.

I collaudi delle opere e la loro accettazione da parte della S.A. non esonereranno l'Impresa dalle responsabilità che alla stessa derivano per effetto dell'art. 1699 del C.C.

Per tutti gli aspetti qui non richiamati si applicano le disposizioni contenute nel Titolo X, artt. da 215 a 238 del richiamato DPR 207/2010.

Articolo 28.3 - Collaudo dell'impianto Funicolare ai fini dell'apertura all'esercizio

Per l'esecuzione delle verifiche e prove funzionali per l'apertura al pubblico esercizio occorrerà seguire le istruzioni impartite **dal Decreto Esercizio del 11/05/2017** e dall'allegata Circolare Ministeriale **“Servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari. Istruzioni per l'esecuzione delle verifiche e prove funzionali per l'apertura al pubblico esercizio (D.M. 19/05/1987, n° 971)”**.

Tutte le eventuali prescrizioni formulate dagli organi Ministeriali dovranno essere ottemperate dall'impresa che si farà carico degli eventuali oneri.

Fino al collaudo USTIF è obbligo dell'Appaltatore la custodia e la guardiania dell'impianto come indicato nell'art. 17.3.

Articolo 29 - Variazione delle opere progettate

Gli elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti a individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere oggetto dell'appalto.

Le varianti in corso d'opera e le variazioni ai lavori possono essere ammesse, sentito il DL, esclusivamente nei casi e nei limiti indicati dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 e smi, secondo le procedure indicate nell'articolo 22 del Decreto 49/2018.

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti se non è autorizzato per iscritto dalla Direzione dei Lavori. Pertanto le varianti adottate arbitrariamente dall'impresa esecutrice dei lavori non saranno ricompensate da parte della S.A.. L'Appaltatore ha comunque l'obbligo di eseguire eventuali varianti e variazioni ai lavori che si rendessero necessari ai sensi del predetto articolo, senza che possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o indennizzi di sorta, oltre ai normali compensi desumibili dalle opere che si andranno a realizzare.

Il DL potrà disporre interventi i quali non rappresentino varianti e non saranno quindi sottoponibili alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Saranno inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della S.A., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Per tutte le variazioni ai lavori che si rendessero necessarie l'Appaltatore non avrà diritto a compensi di sorta per il compimento procedurale dei relativi atti Tecnico-Amministrativi, nonché per i tempi ivi indicati o comunque previsti nell'atto d'obbligo di accettazione a eseguire la variante, salvo che tali tempi procedurali non dipendano da ritardi imputabili al comportamento della S.A..

L'Appaltatore è tenuto a denunciare l'erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti apportate al progetto iniziale; in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni s'intenderanno definitivamente accettate e riconosciute idonee dall'Appaltatore che pertanto ne sarà il solo responsabile.

Articolo 30 - Garanzie

Tutte le opere oggetto del presente appalto sono soggette a una garanzia per la durata prevista dalle leggi e norme vigenti in materia o come indicato, per particolari organi, negli elaborati di gara.

Per i macchinari e/o gli impianti la cui fornitura è prevista nel presente appalto, l'Appaltatore s'impegna, alla scadenza della garanzia di **anni 2 (due anni)**, a rendere il Committente titolare di eventuali garanzie residue prestate da costruttori e/o fornitori fino a collaudo favorevole avvenuto.

Durante il periodo di garanzia è onere dell'Appaltatore, a propria cura e spese, garantire **l'intervento non oltre le 24 ore consecutive** dalla ricezione dell'avviso inviatogli dalla Direzione Lavori e/o dal Committente, provvedendo entro ulteriori 24 ore, alla riparazione, rifacimento, modifica o sostituzione di quanto riscontrato difettoso o irregolarmente eseguito (salvo termini diversi concordati con la Direzione Esercizio).

Durante tale periodo l'Appaltatore risponderà inoltre di ogni danno derivato al Committente e a terzi, dalla non corretta esecuzione delle opere e/o dal cattivo funzionamento degli impianti, anche se ciò non rilevato in sede di collaudo.

L'Impresa indica di norma, nel contratto di appalto, nell'ordine o comunque nel documento avente valore di contratto le seguenti clausole:

- *l'Appaltatore, durante il periodo di garanzia e indipendentemente dall'avvenuta liquidazione del saldo, prende a proprio carico e onere la sostituzione e/o la riparazione di ogni componente difettoso, assumendosi tutte le spese, ivi comprese quelle d'imballo, trasporto e dogana tra il sito e il luogo di riparazione (andata e ritorno), la riparazione e/o eliminazione del vizio e/o difformità dell'opera e, in ogni caso, ogni intervento necessario ad assicurare la rispondenza della prestazione alle condizioni contrattuali.*
- *Qualora siano state richieste delle specifiche "performance" in contratto, il Fornitore, durante il periodo di garanzia, dovrà correggere a propria cura e onere le anomalie constatate sulla fornitura, comprese le attrezzature e i pezzi di ricambio, per garantire il rispetto delle performance richieste.*
- *In deroga a quanto previsto dagli Artt. 1491 e 1667 cod. Civ. per il periodo di garanzia sopra indicato, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia anche se i vizi e/o i difetti erano conosciuti e/o riconoscibili al momento dell'accettazione della merce o in fase di collaudo.*
- *Durante tutto il periodo di garanzia l'Appaltatore garantirà a titolo gratuito l'assistenza telefonica e la teleassistenza con collegamento del sistema di supervisione via modem.*

Tutte le condizioni di garanzia sopra indicate s'intendono quale minimo contrattuale ferma restando la facoltà per la S.A. di far ricorso alle **migliorative condizioni proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.**

Articolo 31 – Trasparenza

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente dichiara e si obbliga:

- a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Contratto, con facoltà per l'Appaltatore di incamerare la cauzione prestata.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al Decreto Legislativo n. 33/2013.

Articolo 32 - Controversie

Per qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere fra le parti, il **foro competente è quello di Napoli.**

CAPITOLO VII- DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33 - Danni di Forza Maggiore

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'articolo 11 del Decreto 49/2018. La denuncia del danno dovrà essere sempre fatta per iscritto.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia ommesso le normali cautele atte a evitarli.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati al Committente.

I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati al Committente entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento mediante raccomandata, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento

Articolo 34 - Ordini di Servizio

Tutti gli ordini della Direzione Lavori dovranno risultare da atto scritto; sono nulli gli ordini verbali.

Articolo 35 - Presa di possesso e utilizzazione delle opere

Il Committente può disporre delle opere appaltate subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora il Committente si avvalga di tale facoltà che sarà comunicata all'Appaltatore per mezzo di lettera raccomandata, l'Appaltatore non potrà opporre ragione o causa e non potrà reclamare compensi di sorta.

I collaudi, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge e in specie dalle garanzie per difformità o vizi dell'opera.

A tutti gli effetti, anche per decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 1667 C.C., le opere appaltate s'intendono consegnate definitivamente al Committente solo al momento dell'approvazione del collaudo.

L'Appaltatore sarà comunque obbligato a garantire l'assistenza tecnica sino all'intervenuto collaudo definitivo.

Articolo 36 - Recesso

Lo scioglimento del contratto previsto dall'articolo 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà notificato dal Committente all'Appaltatore mediante lettera raccomandata con preavviso di 20 giorni.

Per la valutazione della parte eseguita si applicheranno i criteri di cui all'art. 7.

Articolo 37 - Risoluzione del Contratto - Clausola Risolutiva Espressa

La S.A. ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti d'intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la S.A. ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore, sono:

- a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

La S.A. dovrà risolvere il contratto qualora:

- a) nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4- ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la S.A. può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il DL o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la S.A. su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il DL o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, la S.A. risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla S.A. l'esecutore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa S.A.; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la S.A. provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla S.A. la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della S.A. per l'eventuale riutilizzo.

Articolo 38 - Osservanza di Leggi, Regolamenti e Capitolati

Per tutto quanto non sia in opposizione con le indicazioni del contratto e del presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto è soggetta nell'ordine all'osservanza delle seguenti norme;

- Codice Unico Appalti (D. Lgs. 50/2016 e smi);
- Decreto 49/2018;
- DPR 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
- Regolamento Recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 145/2000;
- Leggi, regolamenti, norme e prescrizioni relative a opere particolari richiamate nel presente CSA;
- Tutte le leggi e i regolamenti sulla prevenzione infortuni, igiene sul lavoro, inquinamento: D.L. n° 319 del 10/05/76;
- Tutte le norme in materia di lavori pubblici;
- Norme tecniche italiane di riferimento C.E.I.;
- Qualità UNI EN 9000/1/2/3/4;
- Capitolato Speciale per i Lavori Edili del Ministero LLPP;
- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO";
- Norme Tecniche per gli impianti, emanate da Enti e Associazioni (VVFF, USTIF, ecc.);

Tutte le disposizioni di legge in genere e specie concernenti gli appalti delle opere pubbliche.

Le norme ufficiali italiane, in vigore o che fossero emanate nel corso dei lavori, per l'accettazione dei materiali o manufatti che saranno impiegati nel corso dei lavori.

L'Appaltatore è a conoscenza che il Committente, non appena stipulato il contratto, dovrà comunicare all'Ispettorato del Lavoro e agli Istituti previdenziali e assicurativi, la natura dei lavori, l'Appaltatore esecutore, la località dove si svolgono, il termine di esecuzione previsto.

L'Appaltatore accetta inoltre che il Committente possa richiedere in sede di liquidazione finale la prova di avere ottemperato al pagamento dei materiali da essa approvvigionati per l'esecuzione

dell'opera e s'impegna, se richiesto, a fornire periodiche indicazioni sull'acquisto di tali materiali, indicando i quantitativi acquistati e la Ditta da cui provengono.

Gli oneri conseguenti all'applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari e ordinanze, vigenti alla data di stipula del contratto e di cui al presente articolo, s'intendono compresi e compensati nei prezzi unitari di elenco e negli importi "a forfait".

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Articolo 39 - Obbligo di Denuncia

L'Appaltatore, nel rispetto di quanto stabilito dal protocollo di legalità:

- a) *assume l'obbligo di denunciare alla Magistratura, o agli organi di Polizia e alla committente, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità a essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;*
- b) *assume l'obbligo di denunciare immediatamente alle forze di Polizia, dandone comunicazione alla S.A., ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la società o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.);*

La violazione degli obblighi di cui innanzi rappresenta causa di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'Appaltatore con le conseguenze della Risoluzione ai sensi dell'articolo 30.

Articolo 40 - Documenti facenti parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti:

- il presente Capitolato Speciale e i relativi allegati tecnici:
 - o i capitolati tecnici;
 - o le relazioni tecniche;
 - o i disegni esecutivi di progetto;
 - o i prezzi unitari di cui alla lista delle categorie di lavorazioni e forniture offerta dall'aggiudicatario a soli fini stabiliti dall'articolo 4 del presente Capitolato Speciale di Appalto e quindi solo per le eventuali varianti;
 - o il Piano delle misure per la sicurezza fisica e l'integrità dei lavoratori (PSC);
- l'offerta e le dichiarazioni di obbligo dell'Appaltatore aggiudicatario;

L'Appaltatore è inoltre tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni in tema di esecuzione di opere pubbliche o che abbiano comunque attinenze o applicabilità con l'esecuzione dell'Appalto, in vigore e che siano emanate, prima dell'ultimazione dei lavori, dallo Stato, dalla Regione Campania, dalla Provincia di Napoli, e dagli Enti e Associazioni che ne abbiano titolo.

Articolo 41 - Discordanza degli atti contrattuali

Nel caso che uno stesso atto contrattuale prescriva prestazioni alternative o discordanti, l'Appaltatore adempie eseguendo le prestazioni secondo la scelta del Committente e/o del DL.

Nel caso che alternative o contraddizioni si riscontrassero tra i diversi atti contrattuali, l'ordine di **precedenza sarà quello riportato nel precedente articolo 39.**

In ogni caso i minimi inderogabili previsti dal presente Capitolato prevalgono sulle diverse e minori prescrizioni degli atti contrattuali.

Articolo 42 - Essenzialità delle clausole

L'Appaltatore, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente Capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

Articolo 43 – Spese contrattuali

Tutte le spese relative al contratto saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Articolo 44 - Deferimento delle attribuzioni agli effetti dell'esecuzione dell'appalto.

Gli organi della Direzione Lavori, come individuati dal Decreto 49/2018, svolgeranno le loro funzioni in conformità al suddetto Regolamento e per conto esclusivo del Committente.

Articolo 45 – Forma e domicilio delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni o notifiche dalle quali decorrono termini ovvero riguardino l'esercizio di facoltà o doveri disciplinati dal presente contratto, sono effettuate da entrambe le parti esclusivamente per iscritto, a mezzo PEC all'indirizzo comunicato all'atto della partecipazione alla procedura di gara. L'avviso di ricevimento o la ricevuta di consegna fanno piena fede ad ogni effetto contrattuale. L'Appaltatore elegge domicilio, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, presso la sede.

CAPITOLO VIII - CAUZIONI E GARANZIE

Articolo 46 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (comprensivo dell'importo dei lavori e dell'importo della progettazione e prestazioni accessorie) sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice, in favore della S.A..

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

L'Appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all'Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

Articolo 47 - Copertura assicurativa

Nel caso in cui l'operatore economico non partecipi alla gara in forma singola, ma in R.T. con progettista diverso dalla mandataria, ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, il progettista dovrà costituire una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale derivanti dalle attività di propria competenza.

Pertanto, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario consegnerà alla S.A. copia autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale prevista dal Codice che, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, coprirà anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della S.A. nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, per un massimale garantito pari

a € 1.000.000,00. Tale polizza decorrerà dalla data di stipula del contratto e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati.

L'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla S.A. almeno sette giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma da assicurare con polizza che copre i danni subiti dalla S.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti e opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori è pari a **€10.000.000,00**.

Detta polizza deve altresì assicurare la S.A. contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con il massimale definito pari a **€5.000.000,00**.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Nel periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni la S.A. da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della S.A.